

CAMERA DEI DEPUTATI

N.280

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (280)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

Trasmesso alla Presidenza il 26 marzo 2016

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformità dei quali lo statuto deve essere adottato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

EMANA

il seguente regolamento

**Articolo 1
(Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro)**

1. È emanato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.



2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Articolo 1

(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "*Ispettorato nazionale del lavoro*", di seguito "*Ispettorato*", istituito ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile.
2. L'Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'attività dell'Ispettorato è disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto.
4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.
5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo.

Articolo 2

(Fini istituzionali)

1. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo.

Articolo 3

(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
 - a) il direttore;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori.
2. L'incarico di direttore dell'Ispettorato, affidato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Una componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di



amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

4. Il collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato.

Articolo 4

(Competenze del direttore)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne è responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4 lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;

b) stipula la convenzione di cui all'articolo 10;

c) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

d) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 10, le scelte strategiche dell'Ispettorato;

e) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

f) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo;

g) definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo.

2. Il direttore è responsabile dell'attività e dei risultati conseguiti dall'Ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 10. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il direttore può nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo:



a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro;

b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.

3. Su specifici argomenti, il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell'avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimità.

6. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.

7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

8. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede.

9. Delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale.

Articolo 6

(Competenze del collegio dei revisori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 7

(Funzionamento del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri.

2. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Ispettorato.

Articolo 8

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Ispettorato:



- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Articolo 9

(Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. L'Ispettorato si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 10

(Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo e dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresì:

- a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
- b) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- c) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- d) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

Articolo 11

(Poteri ministeriali di vigilanza)

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4 lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente statuto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Ispettorato. Detti poteri comprendono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

Articolo 12

(Mezzi finanziari)



1. Le entrate dell'Ispettorato sono costituite dalle risorse individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo e da ogni altra eventuale risorsa.

Articolo 13 *(Bilancio dell'Ispettorato)*

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.

3. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore.

4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro dieci giorni dall'approvazione.

5. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Ispettorato.

Articolo 14 *(Personale)*

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e ai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

